

**Atto costitutivo e statuto di associazione
culturale, sociale, assistenziale e ricreativa senza scopo di lucro**



· ATTO COSTITUTIVO
"ASSOCIAZIONE Burundi dalla parte delle Bambine"

Art. 1. Soce fondatrici

Le sottoscritte

NOME	NATA	DATA	RESIDENZA	VIA	CF
1. Baggio Elda	San Candido (BZ)	29.02.1948	Castel d'Azzano (VR)	P. Aretino, 12	BGGLDE48B69H786E
3. Cordiano Alessandra	Verona	12.11.1975	Verona	Via Pontida, 20	CRDLSN75S52L781P
4. Gottardi Donata	Verona	17.10.1950	Caprino Veronese (VR)	Via Lumini 1250	GTTDTM50R57L781A
5. Alessia Rotta	TREGNAGO (VR)	12/09/1975	Tregnago (VR)	Via Santuario 4	RTTLSS75P52L364U
6. Francesca Colletti	Verona	22.12.1979	Verona	Vicolo San Silvestro, 13	CLLFNC79T62L781E
7. Quadranti Isolde	Mendrisio (Svizzera)	19.9.1971	Verona	Via Marsala, 33	QDRSLD71P59Z133U
8. Isolani Elena	Verona	05/09/1962	S. Giovanni Lupatoto (VR)	Via Fossa Crear 31	SLNLNE62P45L781V

dichiarano di costituire, come dal presente Atto costituiscono, *un'associazione culturale, sociale, assistenziale e ricreativa senza scopo di lucro*, denominata:

"ASSOCIAZIONE Burundi dalla parte delle bambine"

L'Associazione Burundi dalla parte delle Bambine sorge per volontà dei soggetti indicati come costituenti fondatrici, che, insieme, promuovono attività *culturali, sociali, assistenziali, ricreative e di formazione della persona*, così come specificato nell'art. 3 del presente atto costitutivo.

Art. 2. Sede

L'Associazione ha sede in Castel d'Azzano (VR), Via Pietro Aretino, 12

La variazione della sede non comporta modifica statutaria ma solo l'obbligo di comunicazione alle autorità competenti.

Art. 3. Attività costituenti l'oggetto sociale

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici.

Baggio Elda, Cordiano Alessandra, Gottardi Donata, Isolani Elena, Quadranti Isolde, Rotta Alessia

L'Associazione è un ente di diritto privato, senza fine di lucro, che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative.

L'Associazione si impegna a favorire il diritto all'istruzione primaria e superiore e alla salute in prima istanza di bambine, ragazze e donne in Burundi.

Nello specifico, a titolo esemplificativo, le attività sopra elencate si dovranno concretizzare nello svolgimento delle seguenti iniziative/interventi/azioni, rivolte in prima istanza a favore di bambine, ragazze e donne in Burundi:

- Sostegno scolastico ai vari livelli dell'istruzione fino all'accesso all'Università
- Fornitura di materiali didattici e di divisa scolastica ove necessaria
- Sostegno alle famiglie ove necessario.

Art. 4. Statuto

L'Associazione è retta dallo Statuto che si allega al presente Atto sotto la lettera "A", formandone parte integrante e sostanziale.

Art. 5. Consiglio direttivo

In deroga alle norme statutarie, il Consiglio direttivo dell'Associazione sarà costituito da 7 consiglieri e per il primo *quadriennio* e fino al 2029 viene così costituito:

Baggio Elda (presidente)

Cordiano Alessandra (vicepresidente)

Isolani Elena (segretaria)

Coletti Viola (consigliera)

Alessia Rotta (consigliera)

Quadranti Isolde (consigliera)

Gottardi Donata (consigliera)

Art. 6. Spese dell'atto

Le spese del presente Atto, sua registrazione, annesse e dipendenti sono a carico dell'Associazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Verona, 28/10/2025

Le socie fondatrici:

Baggio Elda

Cordiano Alessandra

Gottardi Donata

Alessia Rotta

Viola Colletti

Quadranti Isolde

Elena Isolani



Atto all'Assoc. N. 1046
200,00

31 OTT 2025

Baggio Elda
Cordiano Alessandra
Gottardi Donata

Alessia Rotta
Viola Colletti
Quadranti Isolde
Elena Isolani

Autore
F. IL DIRETTORE

STATUTO ALLEGATO "A"

Statuto della ASSOCIAZIONE

BURUNDI: DALLA PARTE DELLE BAMBINE ETS

Premessa

L'Associazione sorge per volontà dei soggetti indicati come costituenti fondatrici, che, insieme, promuovono attività *culturali, sociali, assistenziali, ricreative e di formazione della persona*, così come specificato nell'art. 4 del presente statuto.

L'Associazione è un ente di diritto privato, senza fine di lucro, che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative.

L'associazione ha il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 1 Denominazione e sede

È costituito, nel rispetto delle disposizioni del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "BURUNDI: DALLA PARTE DELLE BAMBINE ETS", che assume la forma giuridica di "associazione", apartitica, aconfessionale e a struttura democratica.

L'acronimo ETS o la locuzione "Ente del Terzo Settore" dovrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'associazione ha sede legale nel Comune di Castel D'Azzano (Vr), in via Pietro Aretino 12, 37060.

Il trasferimento della sede legale, deliberato dal Consiglio direttivo, non comporta modifica statutaria, se operato all'interno del medesimo Comune, ma l'obbligo di aggiornare il Registro Unico Nazionale del Terzo settore nonché di comunicazione ad altri uffici competenti.

ART. 2 Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e, per quanto ivi non previsto, delle norme del Codice civile e delle relative disposizioni di attuazione, della legge regionale e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia.

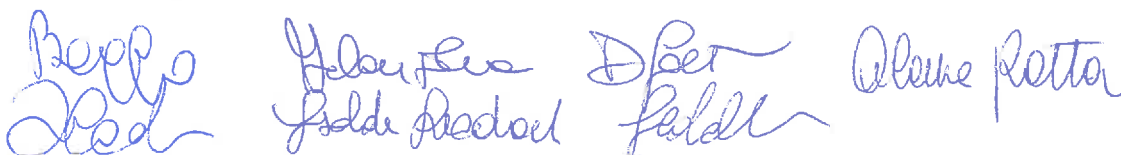
L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 Efficacia dello statuto

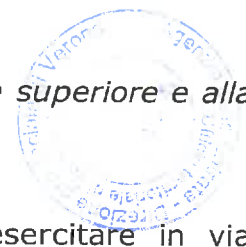
Lo statuto vincola alla sua osservanza le associate e gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 Finalità e Scopo

L'ente del Terzo settore opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



L'Associazione si impegna a favorire il *diritto all'istruzione primaria e superiore e alla salute in prima istanza di bambine, ragazze e donne in Burundi*.



ART. 5 Attività

Per il perseguimento dei propri fini istituzionali l'ente intende esercitare in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 D.Lgs. n. 117/2017:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di cui alla **lettera d)**;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato di cui alla **lettera i)**;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni di cui alla **lettera n)**;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo di cui alla **lettera u)**;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 di cui **alla lettera w)**;

Nello specifico, a titolo esemplificativo, le **attività** sopra elencate si dovranno concretizzare nello svolgimento delle seguenti iniziative/interventi/azioni, rivolte in prima istanza *a favore di bambine, ragazze e donne in Burundi*:

- Sostegno scolastico ai vari livelli dell'istruzione fino all'accesso all'Università
- Fornitura di materiali didattici e di divisa scolastica ove necessaria
- Sostegno alle famiglie ove necessario
- Sostegno sanitario ove necessario in rapporto alle disponibilità economiche dell'associazione

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Comitato direttivo che ne documenta il carattere secondario e strumentale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

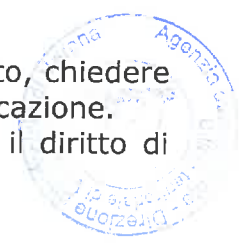
ART. 6 Ammissione

Sono associate dell'associazione le persone fisiche e giuridiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Comitato direttivo su domanda della persona interessata secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale svolte. La deliberazione è comunicata alla persona interessata ed annotata nel libro delle associate e degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Comitato direttivo comunica la decisione alla persona interessata entro 60 giorni, corredandola di adeguata motivazione.

Handwritten signatures in blue ink:
Nego, Hadda, D. B., Felder, Alder, Felder, Alder, Peter.



L'aspirante associata/o può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione nell'associazione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associate/i temporanee/i.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 Diritti e doveri degli associati

Le associate e gli associati hanno pari diritti e doveri.

Ciascuna associata, ciascun associato ha il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo articolo appositamente dedicato;
- votare in assemblea se iscritti nel libro delle associate e degli associati e sin dalla registrazione e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Comitato direttivo.

ART. 8 Volontario e attività di volontariato

L'associazione può, nello svolgimento delle proprie attività, avvalersi anche di volontari e volontarie, nel qual caso saranno rispettate le norme di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017. I volontari e le volontarie che prestano attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritte/i nell'apposito Registro e assicurate/i per malattia, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

La qualità di volontaria/o è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività del volontaria/o non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Alle persone che prestano attività di volontariato possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione.

Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 Perdita della qualifica di associata/o

La qualità di associata/o si perde per morte, recesso, decadenza o esclusione.

L'associata/o può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Comitato direttivo.

L'associata/o viene dichiarato automaticamente decaduto quando non provvede al versamento della quota associativa, se richiesta entro il termine assegnato. Resta salva la possibilità di richiedere una nuova ammissione.

L'associata/o che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, o perda i requisiti richiesti in fase di ammissione, può essere esclusa/o dall'associazione.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le

Handwritten signatures in blue ink:
Maggio, Galante, Di Bari, Alena, Potta, Felde, Quadri, Fabelli.

giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associata/o può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 Gli organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Comitato direttivo
- Presidente
- Organo di controllo, al verificarsi delle condizioni di legge
- Organo di revisione, al verificarsi delle condizioni di legge

Le adunanze e le riunioni degli organi sociali collegiali possono tenersi anche per teleconferenza, videoconferenza o videochiamata, a condizione che tutte e tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Verificati questi requisiti, le adunanze e le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova chi le presiede.

ART. 11 L'assemblea

L'assemblea è composta dalle associate e dagli associati dell'associazione, iscritte/i nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

Ciascun associato e associata ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro o altra associata, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato e associata può rappresentare sino ad un massimo di tre persone associate. Gli enti aderenti hanno anch'essi diritto ad un voto che esercitano per il tramite del loro rappresentante legale o persona delegata.

L'assemblea è presieduta dal/dalla Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal/dalla Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal/dalla Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail o altra modalità telematica tracciabile spedita o divulgata al recapito risultante dal libro degli associati/e e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo della persone associate o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le singole persone.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato/a che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal/dalla Presidente e dalla persona verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;

Handwritten signatures in blue ink:
Maggi, Fabbri, Di Biase, Alessio Rotta, Lelli, Radda, Pololi

- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
- disciplina l'ammissione delle associate e degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli/delle aspiranti associati/e.

Il potere di rappresentanza attribuito al Comitato direttivo è generale, pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In caso di dimissioni di una/o o più componenti del Comitato direttivo o in caso vengano a mancare in modo irreversibile una/o o più componenti, il Comitato direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria delle persone non elette. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i componenti da sostituire. In ogni caso, le/i nuovi componenti del Comitato direttivo scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare componenti del Comitato direttivo in numero superiore alla metà, il/la Presidente deve convocare l'Assemblea degli/delle associate per nuove elezioni.

ART. 16 Il/La Presidente

Il/La Presidente e la Vicepresidente sono elette dal Comitato direttivo a maggioranza delle persone presenti, rappresentano legalmente l'associazione e compiono tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il/La Presidente presiede il Comitato direttivo e dura in carica quanto l'organo che lo ha eletto, cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il/la Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del/della nuova presidente e del Comitato direttivo.

Il/La Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Comitato direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Comitato direttivo in merito all'attività compiuta.

Il/La Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 Organo di controllo

Ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, al superamento dei limiti indicati, sarà nominato un organo di controllo, anche monocratico.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida attuative dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il/La componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page, including names like Pappo, Debutten, D'Amico, Soldi, Raddino, Felbelt, and Albino Patta.

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione può avvalersi di personale retribuito.

ART. 26 Responsabilità dell'associazione

Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 117/2017 e, in quanto compatibili, alle norme del Codice civile e alle relative disposizioni di attuazione, alle eventuali ulteriori norme vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

